

REPUBBLICA ITALIANA: DICHIARAZIONE PRESENTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 9 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 29 APRILE 2004, RELATIVO AL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE – PER L'ANNO DI RIFERIMENTO CHE TERMINA IL 31 DICEMBRE 2023.

I. DICHIARAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, LETTERA L), DEL REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004

NESSUNA.

II. LEGISLAZIONE E REGIMI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004

1. Prestazioni di malattia

Prestazioni in natura

- **Legge 11.1.1943, n.138** Costituzione dell'Istituto Nazionale Assicurazione Malattia.
- **Legge 23 dicembre 1978, n. 833** istituzione del Servizio sanitario nazionale.
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017** recante definizione ed aggiornamento dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza)

Prestazioni in denaro

- **Regio Decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825**, convertito in Legge n. 562 del 18 marzo 1926 “Disposizioni relative al contratto d’impiego privato”;
- **Regio Decreto-legge 4 ottobre 1935, n.1827**: perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale
- **Regio Decreto-legge. 23 settembre 1937, n. 1918** convertito in Legge n. 831 del 24 aprile 1938 concernente “l'assicurazione contro le malattie per la gente di mare” – Artt. 6 e 7;
- **Legge 11.1.1943, n.138**: Costituzione dell'Istituto Nazionale Assicurazione Malattia
- **D.Lgs. n. 708 del 16 luglio 1947** “Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo”;
- **Legge n. 1486 del 16 ottobre 1962** “Disposizioni sull'assistenza ai marittimi dichiarati temporaneamente inidonei alla navigazione” - (c.d. legge Focaccia);

- **Art. 4, D.P.R. n. 602 del 30 aprile 1970** “Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi”;
- **Art. 5, D.L. n. 317 dell’11 luglio 1983** “Misure urgenti in materia previdenziale”
- **Legge n. 296 del 27 dicembre 2006** - recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», art. 1 comma 788 (indennità giornaliera di malattia per i lavoratori iscritti nella “Gestione separata” INPS.
- **Legge n. 214 del 22 dicembre 2011** – cosiddetto Decreto “Salva Italia” – art. 24, comma 26, estensione ai liberi professionisti iscritti nella “Gestione separata” INPS dell’indennità giornaliera di malattia.

2. Prestazioni di maternità e di paternità assimilate

Prestazioni in natura

- **Legge 11.1.1943, n.138** Costituzione dell’Istituto Nazionale Assicurazione Malattia.
- **Legge 23 dicembre 1978, n. 833**: Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale

Prestazioni in denaro

- **Regio Decreto-legge 4 ottobre 1935, n.1827**: perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale,
- **Legge 30.12.1971, n. 1204** Tutela delle lavoratrici madri (abrogata dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151)
- **Decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151**: Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e della paternità.
- **Legge 28 giugno 2012, n. 92**, Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, art. 4 comma 24, che istituisce il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo (entrato in vigore il 18 luglio 2012).
- **Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80**, di attuazione dell’Art. 1, commi 8 e 9 della legge delega n.183 del 2014, entrato in vigore il 25.6.2015
- **Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 art. 24** congedo per le donne

vittime di violenza di genere, entrato in vigore il 25.6.2015

- **Legge 22 maggio 2017, n. 81** recante, fra l'altro, misure per la tutela della maternità delle lavoratrici autonome non imprenditrici iscritte alla gestione separata pubblicato sulle Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017 ed entrato in vigore il 14 giugno 2017.
- **Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30**, convertito con modificazioni dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, ha previsto, fra l'altro, un congedo indennizzato per genitori con figli affetti da SARS Covid-19, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa.
- **Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73**, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha aggiunto l'articolo 59-bis, rubricato "*Lavoro nel settore dello spettacolo*", nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
- **Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146**, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto un "*Congedo parentale*" per i genitori lavoratori, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14 affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa.
- **Legge 23 dicembre 2021, n. 238**, ha modificato l'art. 75 del decreto legislativo n. 151/2001, rubricato "*Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui*", ampliando i titoli di soggiorno per i cittadini dei paesi extra UE, utili per l'accesso alla prestazione.
- **Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022)**, con l'articolo 1, comma 239, ha ampliato di ulteriori 3 mesi il periodo indennizzabile di maternità/paternità alle lavoratrici di cui agli artt. 64, 66 e 70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 che, nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità, hanno dichiarato un reddito inferiore a 8.145 euro, rivalutato annualmente; con l'articolo 1, comma 134, ha reso strutturale il congedo obbligatorio e facoltativo di paternità, introdotto in via sperimentale dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92.
- **Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023)**: l'articolo 1, commi 357-358, Con decorrenza dal 1° gennaio 2023, revisiona i criteri di calcolo degli importi dell'assegno unico universale per supportare maggiormente le famiglie numerose e i nuclei familiari che accolgono al proprio interno figli disabili. Nello specifico: Viene introdotto un incremento della misura dell'assegno pari al 50% per ciascun figlio di età inferiore a un anno, o di età inferiore a 3 anni con un ISEE del nucleo familiare inferiore o pari a 40.000 euro a condizione che nel nucleo medesimo vi siano almeno 3 figli. La maggiorazione forfettaria dell'assegno, prevista per i nuclei familiari con 4 o più figli a carico a prescindere dalla loro età anagrafica, passa dagli attuali 100 euro a 150 euro mensili. Inoltre, le maggiorazioni per persone con disabilità, previste dal DL semplificazioni per il solo 2022, vengono rese permanenti. È confermato infine l'incremento di 120 euro al mese della maggiorazione transitoria riconosciuta, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 230/2021, ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità

qualora sia stato effettivamente percepito, nel corso del 2021, l'assegno per il nucleo familiare (ANF) in presenza di figli minori e il valore dell'ISEE del nucleo familiare non sia superiore a 25.000 euro.

- **Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023):** l'articolo 1, comma 359, è intervenuto sul comma 1 dell'articolo 34 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, concernente l'elevazione dell'indennità di congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, dal 30% all'80% della retribuzione (per la durata massima di un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino).

3. Prestazioni di invalidità

- **Regio Decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827:** perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale
- **Legge 12 giugno 1984, n.222:** revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile
- **Legge 8 agosto 1995, n.335:** riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare

4. Prestazioni di vecchiaia

- **Regio Decreto-legge 4 ottobre 1935, n.1827:** perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale
- **Legge 30 aprile 1969, n. 153** revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale (istitutiva della pensione di anzianità)
- **Legge 8 agosto 1995, n.335:** riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare,
- **Legge 23 agosto 2004, n. 243:** "Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria"
- **Decreto-legge n.201 del 6 dicembre 2011,** convertito nella legge n.214 del 22 dicembre 2011 "Disposizioni urgenti in materia per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", articolo 24 (disposizioni in materia di trattamenti pensionistici). Entrata in vigore 1.1.2012
- **Legge 23 dicembre 2014, n. 190:** Legge di stabilità 2015, GU Serie Generale n.300 del 29-12-2014 - Suppl. Ordinario n. 99)entrata in vigore il 1° gennaio 2015.
- **Legge 11 dicembre 2016, n. 232:** legge di stabilità 2017 – pubblicata sulla

Gazzetta ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016, supplemento ordinario n. 57 (entrata in vigore il 1° gennaio 2017).

- **Legge 27 dicembre 2017, n. 205** Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. GU Serie Generale n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62, requisiti pensionistici più favorevoli per i lavoratori precoci e per coloro che svolgono attività gravose. Entrata in vigore 01/01/2018.

- **Legge 30 dicembre 2018, n. 145** Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. GU Serie Generale n.302 del 31-12-2018. Entrata in vigore 01/01/2019. Istituzione del “Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l’introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani”; perequazione automatica delle pensioni; riduzione pensioni “d’oro”;

- **Legge 30 dicembre 2020, n.178.** Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020 - Supplemento ordinario n. 46. Entrata in vigore 01/01/2021

Comma 336 (Proroga Opzione donna) - proroga la cd. opzione donna, estendendone la possibilità di fruizione alle lavoratrici che abbiano maturato i necessari requisiti entro il 31 dicembre 2020, in luogo del 31 dicembre 2019.

Commi 339-340 (Proroga dell’Ape sociale) - proroga a tutto il 2021 la sperimentazione della cd. Ape sociale (art. 1, comma 179, l. 232/2016, legge di bilancio 2017).

Commi 346-348 (Nona salvaguardia pensionistica) - consentono l’applicazione delle norme sui requisiti per il trattamento pensionistico e sulle relative decorrenze iniziali vigenti prima del 6 dicembre 2011 (data di entrata vigore della cd. Riforma pensionistica Fornero, art. 24 del d.l. 201/2011), in favore di un contingente di 2.400 soggetti, rientranti in determinate fattispecie.

Comma 350 (Requisiti di anzianità ai fini pensionistici nel part time verticale ciclico) - la norma concerne il calcolo dell’anzianità di contribuzione pensionistica per i lavoratori titolari di contratti di lavoro che prevedono il part-time verticale ciclico. Il part-time di tipo verticale ciclico è una modulazione oraria che contempla lo svolgimento della prestazione lavorativa solo in alcune settimane del mese o in alcuni mesi dell’anno, alternati a periodi di non attività.

- **Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) - INCENTIVI AL POSTICIPO DEL PENSIONAMENTO** - l’articolo 1, commi 286-287, prevede per il lavoratore dipendente, pubblico e privato, che abbia raggiunto, o raggiunga entro il 31 dicembre 2023, i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato quota 103 la facoltà di richiedere al datore di lavoro la corresponsione in busta paga dell’importo di contribuzione a proprio carico, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva. Successivamente all’approvazione della Legge di

bilancio è stato adottato il Decreto 21 marzo 2023 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione delle modalità attuative della norma.

- **Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023):** l'articolo 1, commi 288-291 prevede la proroga dell'istituto APE SOCIALE a tutto il 2023. Possono accedere all' APE Sociale i soggetti con un'età anagrafica minima di 63 anni, che non siano già titolari di pensione diretta. L'indennità di Ape Sociale è concessa fino al raggiungimento dei requisiti della pensione di vecchiaia o anticipata a lavoratori che svolgono mansioni gravose, invalidi civili al 74 per cento, lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione che abbiano esaurito il trattamento di NASpI (o equivalente) e caregivers.
- **Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023):** l'articolo 1, comma 292, prevede la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato a favore delle lavoratrici, denominata OPZIONE DONNA, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2022 un'anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, con età anagrafica di almeno 60 anni (ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni) e siano in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti: assistano da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave³⁹, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (Caregiver familiari); abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile); siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 29640. In questo caso, la riduzione di due anni del requisito anagrafico di 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli. Quanto al regime delle decorrenze, viene confermato quanto previsto nella previgente normativa con il conseguimento al diritto al trattamento pensionistico trascorsi diciotto mesi dalla maturazione dei requisiti per le lavoratrici autonome e dodici per le lavoratrici dipendenti.
- **Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023):** l'articolo 1, commi 283-285, introduce, in via sperimentale, il pensionamento anticipato al raggiungimento di un'età anagrafica di 62 anni di età e un'anzianità contributiva di almeno 41 anni, definita "pensione anticipata flessibile"(o cd. quota 103). Possono accedervi i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, e i lavoratori autonomi e parasubordinati se iscritti alle gestioni previdenziali INPS. È escluso dal canale di accesso anticipato il personale militare, quello delle forze dell'ordine e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Raggiunti i requisiti per il pensionamento anticipato con quota 103, il trattamento decorre trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti. Per i dipendenti pubblici la richiesta di collocamento a riposo deve giungere con un preavviso minimo di sei mesi.
- **Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024):** l'articolo 1,

comma 138, ha elevato l'età anagrafica minima necessaria per accedere al trattamento pensionistico anticipato riservato alle lavoratrici - denominato OPZIONE DONNA -, portandola da 60 anni a 61 anni.

5. Prestazioni per i superstiti

- **Regio Decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636** Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie.

- **Legge 8 agosto 1995, n.335**: riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.

6. Prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali

(Legislazione fondamentale)

- **Decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124** Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
- **Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38**, Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

(Nuova legislazione integrativa)

- **Legge 30 dicembre 2018, n. 145** (legge di bilancio 2019). Assicurazione infortuni domestici (articolo 1, commi 534 - 535). Modifiche limite massimo di età per l'iscrizione alla polizza assicurativa e riduzione del grado minimo di inabilità permanente ai fini del diritto alla rendita.
- **Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 19.07.2018**. Rivalutazione degli importi delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019.
- **Decreto 27 febbraio 2019 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze**: Approvazione delle nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività" e relative modalità di applicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
- **Decreto 27 febbraio 2019 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze**: Approvazione della nuova tariffa dei premi della gestione Navigazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
- **Decreto 27 febbraio 2019 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze**: Approvazione della nuova tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare e

relative modalità di applicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n.145.

- **Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18** convertito, con modificazione, dalla **legge 24 aprile 2020, n. 27**. Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (Decreto cura Italia). Art. 42, comma 2, in materia di tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro. Art. 22-bis: istituzione di un fondo destinato alla corresponsione di speciali elargizioni a favore dei familiari superstiti degli esercenti le professioni sanitarie, di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti a causa del contagio da Covid-19.
- **Legge 30 dicembre 2021, n. 234**: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. Articolo 1, comma 109, in materia di assicurazione infortuni di giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, per quanto riguarda la gestione del periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023.
- **Decreto 22 gennaio 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura**, concernente l'attuazione dell'art. 66, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Estensione dal 1° gennaio 2022 dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al DPR n. 1124/1965 ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Modalità di attuazione dell'obbligo assicurativo, di cui alla delibera n. 323 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 23 novembre 2021.
- **Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 29 giugno 2022, n. 79**. Art. 20, misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell'esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- **Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 2 agosto 2022 n.143**. Rivalutazione degli importi degli indennizzi per danno biologico con decorrenza dal 1° luglio 2022.
- **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 settembre 2022**: Approvazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Inail n. 157 del 26 luglio 2022 concernente la revisione dei premi speciali unitari per l'assicurazione di facchini, barrocciai vetturini ippotrasportatori, pescatori, addetti ai frantoi, candidati all'emigrazione sottoposti a prova d'arte, allievi dei corsi IeFP, soggetti impegnati in attività di volontariato, percettori di Rdc coinvolti in PUC.

- **Decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163.** Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. Estensione della tutela Inail ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
- **Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (c.d. legge di bilancio 2023).** Art. 1, comma 293, della citata legge, che ha modificato la legge 30 dicembre 2020, n.178, art.1, commi 356 e 357, in materia di benefici economici per i soggetti esposti all'amianto.

7. Assegni in caso di morte

Prestazioni economiche per Infortunio sul lavoro o Malattia professionale

- **Assegni in caso di morte** (solo in caso di morte conseguente ad infortunio sul lavoro):

(Legislazione fondamentale)

- **Decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124** - art. 85 delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

(Nuova Legislazione integrativa)

- **Legge di bilancio 2019, legge n.145/2018** che ha elevato l'importo dell'assegno funerario a 10.000,00 euro e ha rivisto, inoltre, dal 1° gennaio 2019 alcuni requisiti per aver diritto alla rendita a superstite previsti dall'art. 85, d.p.r. 1124/65

8. Prestazioni di disoccupazione

- **Regio Decreto-legge 4 ottobre 1935, n.1827:** perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale,
- **Decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n.788:** istituzione della cassa per l'integrazione di guadagni
- **Legge 23 luglio 1991 n.223,** Norme in materia di cassa integrazione, mobilità e trattamenti di disoccupazione
- **Decreto del Presidente della Repubblica del 10 ottobre 2000 n. 333,** articolo 1, comma 2. Regolamento di esecuzione recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68)
- **Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria anno 2008),** art. 1, commi 27-29. La legge prevede la riforma ed il rafforzamento del sistema delle

indennità destinate ai disoccupati.

- **Legge n.92 del 28 giugno 2012** “Disposizioni in materia di riforma del Mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” Articolo 2 (Ammortizzatori sociali). Entrata in vigore 1.1.2013.

- **Legge 10 dicembre 2014, n. 183** “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. (GU Serie Generale n.290 del 15-12-2014) Entrata in vigore del provvedimento: 16/12/2014, Riforma della Cassa Integrazione Guadagni.

- **Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22**, Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. G.U. 6 marzo 2015, n. 54. Entrato in vigore il 7.3.2015 (riforma delle indennità di disoccupazione).

- **Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148** Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (GU Serie Generale n.221 del 23-09-2015 - Suppl. Ordinario n. 53). Entrata in vigore il 24/09/2015.

- **Decreto Legislativo n.150 del 14 settembre 2015** Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

- **Legge 28 dicembre 2015, n. 208** Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (art. 1, co. 310);

- **Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244**, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 Proroga e definizione dei termini

- **Legge 22 maggio 2017, n. 81** Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato;

-**Decreto-Legge 3 settembre 2019, n. 101**, convertito con modificazioni dalla L. 2 novembre 2019, n. 128 - Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali (art. 2 “Modifiche al decreto legislativo n. 22 del 2015);

-**Legge 30 dicembre 2020 n. 178** - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (art. 1, commi da 386 a 400 indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa - ISCRO);

-**Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73**, convertito, con modificazioni, dalla

legge 23 luglio 2021, n. 106 Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (art. 66 indennità di disoccupazione ALAS a favore dei lavoratori dello spettacolo);

- **Legge 30 dicembre 2021, n. 234** - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (art. 1, commi 221 e 223 Riforma in materia di indennità NASpI e DIS-COLL)

9. Prestazioni di pensionamento anticipato

- **Legge 23 luglio 1991 n.223**, Norme in materia di cassa integrazione, mobilità e trattamenti di disoccupazione, art.19.

- **Legge 6 agosto 2008, n. 133** Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico.

10. Prestazioni familiari

- **DPR 30 maggio 1955, n.797** Testo Unico sugli assegni familiari

- **Decreto legge n.69, del 13 marzo 1988**, convertito nella legge n.153 del 13 maggio 1988, “Norme in materia previdenziale” (istituisce l’ ”assegno per il nucleo familiare”)

- **Legge 20 maggio 2016 n. 76**, recante Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. (GU Serie Generale n.118 del 21-05-2016) Entrata in vigore del provvedimento: 05/06/2016.

- **Decreto legge 8 giugno 2021, n. 79**, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, recante “Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori”, che ha previsto anche una maggiorazione degli importi degli Assegni per il nucleo familiare (ANF) stabilendo che, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, con riferimento agli importi mensili in vigore, superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, relativi all'Assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1988, è riconosciuta una maggiorazione di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli;

- **Decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230**, all’articolo 10, comma 3, prevede che: *“Limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 e di cui all'articolo 4 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797. Conseguentemente, sono ridotte le risorse da trasferire all'INPS per effetto del minor fabbisogno relativo alle effettive esigenze connesse alle prestazioni di cui al primo periodo;*

- **Decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230**, all'articolo 11 apporta modifiche al decreto - legge n. 79/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112/2021 precisando che le maggiorazioni degli importi degli Assegni per il nucleo familiare sono riconosciute fino al "28 febbraio 2022", in luogo della precedente previsione fino al "31 dicembre 2021".

11. Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo

- Pensioni sociali per persone sprovviste di reddito (**legge n.153 del 30 aprile 1969**);
- Pensioni, assegni e indennità per i mutilati e invalidi civili (**leggi n.118 del 30 marzo 1971, n.18 dell'11 febbraio 1980 e n.508 del 23 novembre 1988**);
- Pensioni e indennità per i sordomuti (**leggi n. 381 del 26 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988**);
- Pensioni e indennità per i ciechi civili (**leggi n.382 del 27 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988**);
- Integrazione delle pensioni al trattamento minimo (**leggi n. 218 del 4 aprile 1952, n.638 dell'11 novembre 1983 e n. 407 del 29 dicembre 1990**);
- Integrazione dell'assegno di invalidità (**legge n. 222 del 12 giugno 1984**);
- Assegno sociale (**legge n. 335 dell'8 agosto 1995**);
- Maggiorazione sociale (**articolo 1, commi 1 e 12 della legge n.544 del 29 dicembre 1988 e successive modifiche**).
- **Decreto n. 76/2020**, come modificato dalla legge di conversione n. 120/2020, all'29-ter introduce importanti misure di semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell'handicap prevedendo che le commissioni mediche preposte all'accertamento delle minorazioni sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti. L'unica condizione che pone la legge è che sia disponibile una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.
- **L'articolo 12-ter del D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021**, inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, ha ridefinito il concetto di inattività lavorativa di cui all'articolo 13 della Legge n. 118 del 30 marzo 1971. Più precisamente, *"Il requisito dell'inattività lavorativa previsto dall'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, deve intendersi soddisfatto qualora l'invalido parziale svolga un'attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto dall'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, per il riconoscimento dell'assegno mensile di cui al predetto articolo 13"*.

III. CONVENZIONI CONCLUSE DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004

NESSUNA

IV. PRESTAZIONI MINIME DI CUI ALL'ARTICOLO 58 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004

- Integrazione delle pensioni al trattamento minimo (legge 4 aprile 1952, n.218; legge 11 novembre 1983, n.638; legge 29 dicembre 1990, n.407 e successive modificazioni ed integrazioni)

-

V. POSSIBILITÀ PER LE CATEGORIE DEI LAVORATORI AUTONOMI DI ESSERE COPERTI DA UN SISTEMA DI PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE (ART. 65 BIS DEL REG. (CE) N. 883/2004) E RELATIVI RIFERIMENTI LEGISLATIVI

La legislazione italiana non prevede la copertura dei lavoratori autonomi in caso di disoccupazione.

IL REGOLAMENTO 883/2004 SI APPLICA ALLE LEGISLAZIONI SOPRA INDICATE DAL 1° MAGGIO 2010. ALLE LEGGI SUCCESSIVE A TALE DATA SI APPLICA DALLA LORO ENTRATA IN VIGORE.

Il sito ufficiale degli atti normativi è il seguente: www.gazzettaufficiale.it